

**PROMEMORIA – FRINGE BENEFIT CON SOGLIE AD € 1.000,00
ED € 2.000,00**

In occasione delle festività natalizie, è consuetudine diffusa omaggiare i propri dipendenti/collaboratori con beni e/o servizi di modico valore. Tale prassi, tuttavia, non può prescindere dalla valutazione degli eventuali riflessi fiscali/contributivi che ne derivano. Con la presente circolare si vuole ricordare ai Sig.ri Clienti che, per effetto della Legge n. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio), anche per l'anno in corso la soglia di esenzione dei fringe benefit è più elevata rispetto a quella ordinaria prevista dal Tuir, pari ad € 258,23.

La sopra menzionata Legge, in particolare, consente, fino al 31 dicembre 2024, di erogare fringe benefit, totalmente esenti da un punto di vista contributivo e fiscale purché, con riferimento a ciascun lavoratore cui vengono riconosciuti, vengano rispettate le soglie massime, a seconda dei casi, di € 1.000,00 ed € 2.000,00.

Su tale argomento abbiamo pubblicato la circolare n. 4/2024 riportante i contenuti della normativa di legge ed anche dettagli riguardanti: i beni/servizi oggetto dell'agevolazione, i requisiti da considerare per verificare in quale soglia di esenzione rientra ciascun lavoratore e le modalità operative.

Con l'occasione, vogliamo porre l'attenzione su alcuni aspetti delicati e fondamentali:

- l'esenzione da imposizione fiscale e contributiva riguarda esclusivamente il riconoscimento di beni e di servizi, o di buoni rappresentativi degli stessi;
- le erogazioni liberali di somme in denaro devono sempre essere assoggettate ad imposizione fiscale e contributiva e, pertanto, sono escluse da questa disposizione normativa;
- i benefit possono essere riconosciuti liberamente dal datore di lavoro ai propri collaboratori, senza obbligo di erogazione a tutti e senza vincoli di importo;
- in caso di superamento delle soglie di esenzione, il relativo controvalore concorre a formare la base imponibile irpef e

**CIRCOLARE
PAGHE****N. 10/2024**

Circolari precedenti:

*N.9 – Indennità
tredicesima mensilità
(Bonus Natale)*

*N. 8 – Patente a
crediti in formato
digitale dal 1°
novembre 2024:
ulteriori chiarimenti*

*N. 7 – Manuale
operativo istanza
patente a crediti*

*N. 6 – Patente a
crediti dal 1° ottobre
2024: ulteriori
chiarimenti*

*N. 5 – Patente a
crediti dal 1° ottobre
2024*

*N. 4 – Fringe benefit
con soglie a €
1.000,00 e € 2.000,00*

*N.3 – Sgravio
contributivo
lavoratrici madri*

*N.2 – Presentazione
all'Inail della
domanda per la
riduzione del tasso
medio di tariffa per
previdenza*

*N.1 – Premio Inail:
autocertificazione
aziende artigiane*

contributiva, in capo al dipendente, **per l'intero importo, e comporta anche l'aggravio per l'azienda dei relativi oneri contributivi.**

Infine, per poter applicare correttamente la previsione normativa, è necessario che il datore di lavoro, quando fornisce omaggi ai dipendenti o ai collaboratori, anche in occasione diversa dal Natale:

- faccia sottoscrivere al lavoratore una lettera di ricezione del bene e/o del servizio;
- ne dia immediata comunicazione al nostro Ufficio Paghe, che esporrà figurativamente sul Libro Unico il controvalore del bene/servizio in questione.

Ciò permetterà di ottemperare sia alle disposizioni inerenti alla corretta tenuta del Libro Unico, che ne prevede espressamente l'indicazione, sia a quelle relative al rilascio delle Certificazioni CU, per l'esposizione nella relativa casella.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sondrio, 18 novembre 2024

Cordiali Saluti

STUDIO VITALI